







Programma Regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 Codice CCI n. 2021IT05SFPR004

Decisione C(2022) 5300 del 18/07/2022

Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni

Documento approvato dal Comitato di Sorveglianza del 30/09/2022

1. Inquadramento normativo

Partendo dalle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 1060/2021¹recante disposizioni comuni (di seguito RDC), il presente documento definisce le modalità di selezione delle operazioni di cui l'AdG terrà conto per il finanziamento degli interventi a titolo del PR FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 in coerenza con quanto richiesto all'Allegato XI del suddetto regolamento relativo ai requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo del Programma (Requisito Chiave 2 - Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni)

L'articolo 73 del Regolamento (UE) 1060/2021, articolato in due paragrafi, disciplina la selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione del Programma, prevedendo che:

- 1. Per la selezione delle operazioni l'Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.
- 2. Nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione:
- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

¹ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il RDC all'articolo 40 paragrafo 2 lettera a) stabilisce che "Il comitato di sorveglianza approva: a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d)".

Inoltre, il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus, (di seguito RFSE+), all'art. 8 paragrafo 1 dispone che "Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060".

Il presente documento, pertanto, descrive la metodologia, le procedure e i criteri che l'AdG utilizza per la selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 e trova applicazione dal momento dell'approvazione dello stesso da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 settembre 2022, oggetto di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche per tener conto di adeguamenti normativi e/o di indicazioni emergenti nella fase attuativa del PR.

Si evidenzia che, in coerenza con quanto previsto nel PR FSE+, e al fine di dare avvio alla programmazione nelle more dell'adozione da parte della Commissione del Programma e degli adempimenti conseguenti, l'AdG ha avviato operazioni a valere sul Programma avvalendosi della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni adottati nella programmazione FSE 2014-2020 per analoghe operazioni. Le singole procedure hanno dato evidenza che le operazioni sono selezionate in applicazione e conformemente ai criteri di selezione approvati dal CdS del POR FSE 2014-2020. L'AdG formalizzerà, in una nota interna, la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS.

2. L'approccio metodologico

L'approccio che l'AdG intende utilizzare per il finanziamento degli interventi si basa su una logica volta a garantire la massima coerenza con le previsioni regolamentari, che individuano i principi, nonché il perseguimento di **principi generali** sottesi trasversalmente all'intera attuazione del PR FSE+ e che ispireranno, pertanto, anche la fase di selezione delle operazioni.

Sotto il profilo metodologico, pertanto l'AdG assume i principi orizzontali previsti all'articolo 9³ del RDC nonché

_

³ Articolo 9 – Principi orizzontali

i principi e gli altri aspetti generali richiamati e individuati al considerando 6 e all'art. 73 RDC, così come agli artt. 6 e 8 del RFSE+, quali elementi di carattere generale di cui tener conto e quindi assicurarne il rispetto in maniera trasversale a livello di Programma e nelle pertinenti procedure di selezione.

2.1 Verifica del rispetto dei principi e delle previsioni regolamentari

In particolare, il rispetto dei **principi** indicati di cui all'art.9, considerando 6 e art. 73 par.1 RDC, nonché agli artt. 6 e 8 RFSE+ (non discriminazione, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sviluppo sostenibile e politica dell'Unione in materia ambientale) verrà garantito attraverso modalità che potranno prevedere:

- il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti Condizioni abilitanti di cui alla tabella 12 del Programma Regionale FSE+;
- l'utilizzo di criteri di priorità orizzontali, laddove maggiormente attinenti agli interventi previsti nei singoli
 obiettivi specifici, di cui tener conto per la selezione anche attraverso punteggi premianti.

Nel dettaglio:

– il rispetto del principio di **trasparenza** verrà assicurato attraverso l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo⁴ e attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi⁵.

^{1.} In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

^{2.} Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.

^{3.} Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

^{4.} Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo». Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione.

⁴ **Legge 241/1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; - Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; - D.Lgs. 104/2010 recante l'approvazione del "Codice del processo amministrativo"; - D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"; - D.Lgs n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; - D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici"; - Codice di procedura civile.

⁵ Articolo 49 - Responsabilità dell'autorità di gestione

^{1.} L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma. 2. L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico

Il rispetto del principio di trasparenza della selezione verrà garantito attraverso:

- la pubblicizzazione delle procedure di selezione e finanziamento, la documentazione e registrazione delle attività attestanti i processi di selezione, pubblicizzazione e trasmissione degli esiti anche ricorrendo alla registrazione nel sistema informatico di gestione e controllo del Programma;
- la costituzione, ove pertinente, di nuclei di valutazione delle operazioni che garantiscano competenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse rispetto alle operazioni da valutare;
- la pubblicizzazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande.

Con riferimento ai criteri di selezione, l'attuazione del principio sarà garantita tramite:

- l'adozione di procedure coerenti con i contenuti del presente documento che, per le pertinenti procedure di attuazione di volta in volta emanate (avvisi pubblici, manifestazioni di interesse), terranno conto e riporteranno anche i criteri di selezione di seguito descritti e adottati;
- la pubblicazione del documento dei Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza, sul sito del
 PR FSE+ in modo da garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari.
- il principio dello sviluppo sostenibile è garantito dal fatto che le tipologie di azioni proposte nel Programma Regionale sono state tutte giudicate compatibili con il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), in quanto a causa della loro natura non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo. Tale principio viene riportato per trasparenza nelle pertinenti procedure. Inoltre, in coerenza con l'impostazione strategica del Programma Regionale, il principio è garantito dall'adozione della Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che declina a scala regionale gli obiettivi dell'Agenda delle Nazioni Unite, consentendo altresì il monitoraggio del raggiungimento dei pertinenti goals anche grazie al contributo del PR FSE+;
- il rispetto della politica dell'Unione in materia ambientale potrà essere perseguito attraverso l'inserimento

di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti: a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte; b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato; c) tipologia di richiedenti ammissibili; d) importo totale del sostegno per l'invito; e) data di apertura e chiusura dell'invito. 3. L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti: a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente; b) se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome; c) per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47); d) la denominazione dell'operazione; e) lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti; f) la data di inizio dell'operazione; g) la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione; h) il costo totale dell'operazione; i) il fondo interessato; j) l'obiettivo specifico interessato; k) il tasso di cofinanziamento dell'Unione; l) l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati; m) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica; n) la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g). I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito. 4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. 5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo. 6. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

di criteri di priorità per alcune tipologie di progetto particolarmente rilevanti. Inoltre, nel caso di procedure di appalto, sarà incentivato il ricorso agli "appalti verdi" (vedi successivo punto n. 2.2.1);

- il rispetto del principio della parità di genere verrà garantito a livello trasversale e se del caso attraverso l'utilizzo di criteri di priorità anche premiali, in particolare per interventi che prevedono eventuali azioni volte a rafforzare l'accesso paritario alle opportunità finanziate e a contrastare le disparità tra uomini e donne (vedi successivo punto n. 2.2.1);
- Il rispetto del principio dell'accessibilità delle persone con disabilità sarà tenuto in considerazione attraverso l'inserimento di un esplicito richiamo nelle procedure di attuazione ai diritti delle persone con disabilità (quindi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità (UNCRPD), negli avvisi, prevedendo eventuali incentivi e premialità tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano particolari attenzioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità. Inoltre, nel caso di procedure di appalto, potranno essere tenuti in debita considerazione gli aspetti sociali (vedi successivo punto n. 2.2.1);
- Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sarà garantito, in coerenza con quanto previsto dalla relazione di autovalutazione della relativa condizione abilitante, dalla presenza di un punto di contatto istituito dall'Autorità di Gestione del Programma, incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia.

Il rispetto degli **aspetti generali** di cui tener conto nella selezione, elencati **all'art. 73 paragrafo 2 RDC**, viene di norma garantito dall'AdG a livello di procedura o, se del caso, a livello di operazione. In particolare:

- con riferimento alle condizioni abilitanti (lett.b), per le potenziali operazioni che ne rientrano nel campo di applicazione, l'AdG garantisce la coerenza con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il relativo soddisfacimento, così come esplicitati nella tabella 12 del Programma regionale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, costituiscono "principi guida" trasversali il cui rispetto viene di norma garantito a livello di procedura e pertanto per tutte le operazioni selezionati riferibili a tale procedura. L'AdG garantisce inoltre la massima trasparenza con riguardo a eventuali denunce, reclami o non conformità alla Carta e alla Convenzione, con specifiche informative in sede di CdS;
- gli aspetti relativi alle lettere d), e), h), e j), non trovano di norma applicazione per le operazioni selezionate a titolo del FSE+, in quanto afferenti a investimenti produttivi, infrastrutture, VIA, immunizzazione effetti del clima, delocalizzazione/trasferimento di attività produttive. Potrà esserne valutata l'applicabilità nei casi di sostegno congiunto a norma dell'art. 25 par.2 RDC, ove pertinente e in tal caso ne sarà data evidenza a livello di procedura;
- con riferimento alla lettera f), l'AdG garantisce che le eventuali operazioni avviate prima della presentazione della domanda di finanziamento siano conformi al diritto applicabile e che non vengano selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente attuate, salvo i casi di applicabilità dell'art.
 20 RDC (Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete);
- con riferimento alle procedure di infrazione di cui alla lettera i), l'AdG garantisce, di norma a livello di procedura, che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

2.2 Articolazione e struttura delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni

In coerenza con le previsioni regolamentari⁶, le procedure di selezione adottate dall'AdG possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali.

Il sostegno alle operazioni FSE+ avviene di norma utilizzando le seguenti procedure:

- 1. Appalti pubblici;
- 2. Avvisi pubblici di chiamata per la selezione di operazioni per la concessione di sovvenzioni in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
- 3. Avviso pubblico di chiamata la selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta;
- 4. Avviso pubblico per il finanziamento della domanda individuale da parte di imprese e persone (es start up, incentivi all'assunzione
- 5. Affidamento ad enti locali per servizi nella competenza degli stessi;
- 6. Affidamenti in house e ad aziende/agenzie europee, nazionali e regionali per servizi nella competenza degli stessi;
- 7. Affidamento di incarichi professionali

Nel caso delle procedure ad evidenza pubblica, la selezione è riconducibile in linea generale a due **fasi** diverse: quella relativa all'ammissibilità (istruttoria di ammissibilità formale) e, successivamente, quella relativa alla valutazione (istruttoria di valutazione di merito), preliminari alla fase di approvazione/validazione e finanziamento.

Le procedure, in particolare gli avvisi, prevederanno in linea di massima la presenza di una procedura valutativa, anche mediante una procedura di tipo comparativo delle domande presentate e dichiarate ammissibili, in base ai criteri di selezione illustrati nei paragrafi successivi.

Le procedure di affidamento per ammissione a finanziamento potranno prevedere la sola fase di istruttoria di ammissibilità formale e la successiva validazione e assegnazione delle risorse finanziarie potranno essere attivate a fronte:

- una selezioni di servizi e prestazione predeterminate in ogni specifico elemento compresa la predeterminazione del contributo pubblico di ciascuna operazione definito in funzione dell'individuazione di un numero di destinatari, che porti al finanziamento per tutte le operazioni aventi i requisiti di ammissibilità.
 In tali casi si ricorre ad una istruttoria di verifica formale di coerenza con quanto previsto dall'avviso;
- di una selezione già effettuata da altri soggetti, che non richiedono pertanto una ulteriore fase di valutazione:

_

⁶ Cfr considerando n. 60 RDC

in particolare si fa riferimento a operazioni finalizzate a rafforzare la complementarietà tra PR FSE+ con altri Programmi nazionali, europei e regionali nell'ambito dei quali è stata già condotta una procedura valutativa o l'individuazione dei soggetti selezionati come richiesto dalla normativa;

- di una selezione di operazioni dove la graduatoria dei destinatari ammissibili ai servizi è già stata adottata dalle amministrazioni pubbliche competenti, al termine di una procedura valutativa basata essenzialmente sulle caratteristiche dei destinatari, o per la concessione di sovvenzioni in favore di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di determinate attività. Nell'atto pubblico di assegnazione delle risorse ai beneficiari sono fissati tutti gli elementi che solitamente sono definiti nell'avviso, nel rispetto del disposto della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 art. 12.1 secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- della necessità di assicurare la rapidità nell'esecuzione delle operazioni e l'efficacia attuativa ricorrendo pertanto all'ordine cronologico di presentazione delle domande. La selezione delle operazioni basata sul criterio cronologico prevede una preventiva e diffusa attività informativa rivolta ai potenziali destinatari.

In questi casi i requisiti di ammissibilità saranno definiti in maniera tale da garantire la completa coerenza tra le proposte presentate e finanziate, le loro finalità, i loro destinatari, e la priorità/obiettivo specifico/avviso di riferimento senza dover ricorrere a una procedura valutativa e quindi all'applicazione di criteri di selezione.

2.2.1. Appalti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture

Per quanto riguarda le operazioni selezionate attraverso appalti pubblici di servizi e forniture, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

In particolare, si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.

Al TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI all'art.95 "Criteri di aggiudicazione", il Codice specifica le metodologie possibili di assegnazione di appalti: prezzo più basso nelle casistiche indicate al punto 4 dell'art 95 o offerta economicamente più vantaggiosa.

In considerazione della natura, delle finalità e delle caratteristiche delle attività cofinanziate dal FSE+ si individua il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" quale, di norma, più idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione degli affidatari.

In relazione a quest'ultima tipologia di assegnazione degli appalti, il Decreto indica a titolo di esempio i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo; qualità (che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, ecc); il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea; il costo di utilizzazione e manutenzione con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra; l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; il servizio

successivo alla vendita e assistenza tecnica; le condizioni di consegna (quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione).

Ovviamente tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

Con il ricorso al "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", al prezzo offerto dal concorrente in sede di gara sarà assegnato un valore di norma compreso tra 20 e 30 punti su 100.

In aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, nel caso di acquisti pubblici saranno presi in considerazione, laddove attinenti, criteri finalizzati ad "appalti pubblici socialmente responsabili", in coerenza con quanto definito dalla guida "Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)" (2021/C 237/01) della Commissione Europea. Si tratta di appalti che prendono in considerazione l'impatto sulla società dei beni, dei servizi e dei lavori acquistati dal settore pubblico, riconoscendo agli acquirenti pubblici un ruolo propulsivo al fine di garantire che si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l'esecuzione del contratto di appalto.

Sempre nell'ottica di sostenere le politiche ambientali e con l'obiettivo di orientare la spesa pubblica verso l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, in coerenza con le politiche nazionali e regionali (LR 28/2009) in materia di Green Public Procurement (GPP) gli appalti della Pubblica Amministrazione dovranno tenere conto nelle procedure di acquisti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, così come resi obbligatori dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti). Sarà incentivato inoltre l'utilizzo degli appalti verdi anche da parte dei beneficiari privati.

Inoltre, al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili si prevede l'utilizzo dell'art. 47 del decreto semplificazioni-bis già applicato agli interventi del PNRR e delle relative Linee Guida.8

D.L. 31 maggio 2021 n. 77 – art. 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

- Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
- Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici 3. dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

⁸ PCM-Dipartimento per le Pari Opportunità - Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021: Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- 5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo <u>44</u> del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli <u>35</u> e <u>55 quinquies</u> del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
- 6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

- 7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
- 8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
- 9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo <u>29</u> del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

2.2.2 Avvisi pubblici di chiamata per la selezione di operazioni per la concessione di sovvenzioni in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

Tale procedura è finalizzata alla selezione di operazioni per rendere disponibili:

- opportunità dirette alle persone costituite da misure e servizi orientativi, educativi, formativi e per il lavoro, anche integrati tra loro;
- azioni e interventi di sistema intesi come interventi volti a qualificare e rafforzare il sistema dei soggetti che a titolo diverso intervengono nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, attuazione e valutazione, delle misure volte alle persone al fine del miglioramento dei servizi resi disponibili.

Dal punto di vista metodologico, i criteri di selezione si articolano nelle seguenti tipologie:

- criteri di ammissibilità formale ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni e prevedono la verifica formale e amministrativa. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilitàrappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica di valutazione.
- criteri di valutazione tecnica delle operazioni ammissibili candidate a finanziamento tali da garantire un contributo diretto ed efficace ai risultati attesi come esplicitati negli avvisi in coerenza agli obiettivi e strategia del Programma, della priorità e dell'obiettivo specifico. L'esito della valutazione è costituito da un punteggio che consente un ordinamento in graduatoria delle Operazioni.
- eventuali criteri di premialità per garantire, a titolo esemplificativo, di rendere disponibili opportunità in specifiche aree territoriali più fragili e periferici, quali le Aree Montane e Interne.

I singoli avvisi specificano i criteri per la verifica di ammissibilità delle operazioni in termini di :

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'avviso;
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;

- completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'avviso
- il possesso dei requisiti del proponente
- eleggibilità dell'Operazione in relazione alle tipologie d'intervento previste dall'avviso;
- localizzazione dell'intervento (ove pertinente);

Gli Avvisi di chiamata individuano, nel rispetto di quanto previsto dalle normative e disposizioni vigenti, i requisiti dei soggetti ammessi a candidare le operazioni al fine di garantire che i potenziali beneficiari siano in possesso di adeguate capacità amministrativa, finanziaria e operative necessarie alla corretta attuazione delle stesse.

Gli Avvisi individuano i soggetti ammessi a candidare operazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale per i fondi strutturali e di investimento europei, e in particolare per il FSE+ nonché dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento per la formazione professionale e per il lavoro.

La Regione ha definito i requisiti per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale e per l'accreditamento dei soggetti accreditati al lavoro e per il mantenimento dello stesso al fine di garantire che i soggetti che erogano i servizi pubblici in concessioni siano solidi e affidabili e che dispongano di risorse professionali, strumentali e logistiche per garantire la qualità del servizio erogato. Per la selezione di operazioni che rendano disponibili, a titolo di esempio, percorsi biennali che prevedono il rilascio di un diploma di tecnico superiore, l'avviso prevederà le Fondazioni ITS quali soggetti ammessi a candidare Operazioni così come individuerà le Università nel caso di avvisi per la selezione di una offerta di master universitari o di progetti di formazione alla ricerca per il conseguimento di un dottorato di ricerca. Nel caso i requisiti di accesso siano o l'accreditamento o siano definiti in applicazioni di disposizioni nazionali in materia non sarà effettuata alcuna valutazione sul soggetto proponente ma unicamente la verifica di ammissibilità ovvero del possesso del requisito.

Le proposte ammissibili accedono alla fase di valutazione.

L'attività di valutazione è effettuata da Nuclei di valutazione, formalmente nominati ed è finalizzata a generare una graduatoria per punteggio complessivo che consente di finanziare le Operazioni che in esito alla valutazione risultino maggiormente rispondenti e finalizzate e di maggiore qualità progettuale. L'esito di approvabilità permette all'operazione/progetto di risultare finanziabile in funzione della posizione in graduatorie e delle risorse disponibili.

Nel quadro sopra delineato le Operazioni che ricomprendono opportunità dirette alle persone e costituite da misure e servizi orientativi, educativi, formativi e per il lavoro, anche integrati tra loro saranno valutate secondo i seguenti criteri generali:

- a) Finalizzazione;
- b) Qualità progettuale;
- c) Rispondenza alle priorità;

d) Economicità (solo per le azioni a costi reali) applicabile per le sole operazioni a costi reali.

In ciascun avviso, in funzione della priorità e dell'obiettivo specifico, degli obiettivi generali e delle strategie del PR, dei risultati attesi, della tipologia di intervento, delle azioni previste e delle caratteristiche dei potenziali destinatari, sono definiti per ciascun criterio, i sottocriteri e i relativi pesi utilizzati per la valutazione in applicazione e in coerenza con il presente documento.

La valutazione è effettuata attribuendo a ciascun sottocriterio un punteggio grezzo espresso in una scala compresa tra 1 e 10. Il punteggio grezzo è successivamente rideterminato in funzione dello specifico peso indicato nell'avviso per valorizzare il punteggio ponderato. Il punteggio tale di valutazione è pari a 100.

Gli avvisi potranno prevedere una soglia di punteggio minimo per l'ammissibilità al finanziamento anche superiore a 60/100.

In caso di procedure di avviso a scadenza in esito alla valutazione e applicazione dei criteri e sottocriteri saranno definite graduatorie di operazioni/progetti come specificato negli avvisi.

Le operazioni approvabili potranno essere oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto, permette di garantire, a titolo esemplificativo, un'offerta non ridondante, che garantisca prossimità, diffusa sul territorio etc. Le operazioni/progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionati sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio totale più elevato ottenuto.

La Regione ricorre a procedure a sportello in tutti i casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo a specifiche situazioni/fabbisogni. Nel caso di procedure a sportello l'avviso individua il punteggio minimo di approvabilità delle operazioni candidati e ammissibili. Le procedure di istruttoria e valutazione sono attivate ed effettuate in modo continuativo sulle operazioni candidate al fine di permetterne la tempestiva attivazione. L'approvazione e il finanziamento delle operazioni approvabili, pervenute entro la data di termine della presentazione indicata dall'avviso, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie disponibili e pertanto fino all'esaurimento delle stesse.

Di seguito per ciascuna Priorità si specificano i sottocriteri che trovano applicazione alle procedure di avviso pubblico di chiamata per la selezione e il finanziamento di opportunità dirette alle persone costituite da misure e servizi orientativi, educativi, formativi e per il lavoro, anche integrati tra loro, a favore delle persone che potranno essere oggetto di specifici adeguamenti nel caso delle azioni di sistema.

Priorità 1 - Occupazione

Criteri			
Finalizzazione e rispondenza	Qualità	Rispondenza alle priorità	Economicità
Da 30 a 45 punti su 100	Da 30 a 45 punti su 100	Da 15 a 35 punti su 100	Da 0 a 15 punti su 100
Sottocriteri a titolo esemplificativo e non	esaustivo	•	
Coerenza e rispondenza rispetto alla strategia del Programma Regionale e dell'obiettivo specifico Coerenza e rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'avviso Coerenza e rispondenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e delle altre principali strategie europee, nazionali e regionali Coerenza e rispondenza con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) di un sistema produttivo e/o di un territorio che	Coerenza della proposta agli obiettivi orientativi, formativi e occupazionali attesi Coerenza dell'articolazione progettuale e delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi Qualità e adeguatezza del modello di intervento, delle modalità organizzative, delle modalità di informazione e delle procedure per l'accesso alle opportunità funzionale alla effettiva attuazione dei principi orizzontali (parità contrasto, alle discriminazioni, diritti fondamentali etc.) Adeguatezza delle risorse	Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità: capacità di contrastare disparità di accesso, garantire modelli e modalità di erogazione inclusivi e finalizzati a sostenere la conciliazione; Sviluppo sostenibile: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione ecologica; Transizione digitale: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale; Sviluppo territoriale: rispondenza agli obiettivi di riduzione dei gap	Il criterio è applicabile unicamente per le operazioni a costi reali rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo

sottostanno alla proposta progettuale;	professionali, strumentali e organizzative	territoriali e di sostegno alle politiche di sviluppo territoriali;	
Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari; Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con le imprese e con altri eventuali partner a sostegno dell'occupabilità dei destinatari;	Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e delle procedure di selezione di partecipanti Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa		

Priorità 2 – Istruzione e Formazione

Criteri			
Finalizzazione e rispondenza	Qualità	Rispondenza alle priorità	Economicità
Da 30 a 50 punti su 100	Da 30 a 50 punti su 100	Da 15 a 35 punti su 100	Da 0 a 10 punti su 100
Sottocriteri a titolo esemplificativo e no	n esaustivo		
Coerenza e rispondenza rispetto alla strategia del Programma Regionale e dell'obiettivo specifico Coerenza e rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'avviso Coerenza e rispondenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e delle altre principali strategie europee e nazionali Coerenza e rispondenza con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Coerenza e rispondenza con le principali strategie regionali di innovazione, sviluppo economico e territoriale	Coerenza della proposta agli obiettivi orientativi, formativi e occupazionali attesi Coerenza dell'articolazione progettuale e delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi; Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative Qualità e adeguatezza del modello di intervento, delle modalità organizzative, delle modalità di informazione e delle procedure per l'accesso alle opportunità funzionale alla effettiva attuazione dei principi orizzontali (parità contrasto, alle	Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità: capacità di contrastare disparità di accesso, garantire modelli e modalità di erogazione inclusivi e finalizzati a sostenere la conciliazione; Sviluppo sostenibile: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione ecologica; Transizione digitale: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale; Sviluppo territoriale: rispondenza agli obiettivi di riduzione dei gap	Il criterio è applicabile unicamente per le operazioni a costi reali rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo grado di partecipazione economica alla realizzazione dell'attività di altri soggetti pubblici o privati

Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) di un sistema produttivo e/o di un territorio che sottostanno alla proposta progettuale; Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari; Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con le imprese, con le autonomie educative, istituzione scolastiche e Università, con gli enti di ricerca e con altri eventuali partner a sostegno dell'occupabilità dei destinatari;	discriminazioni, diritti fondamentali etc.) Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e delle procedure di selezione di partecipanti Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa	territoriali e di sostegno alle politiche di sviluppo territoriali Sviluppo economico e innovazione: rispondenza alla strategia regionale di specializzazione intelligente S3 Internazionalizzazione: intesa come attenzione a formare competenze spendibili nei contesti internazionali e per rafforzare la dimensione internazionale dei sistemi produttivi e di erogazione dei servizi	
--	--	---	--

Priorità 3 – Inclusione sociale

Criteri			
Finalizzazione e rispondenza	Qualità	Rispondenza alle priorità	Economicità
Da 30 a 50 punti su 100	Da 30 a 50 punti su 100	Da 15 a 30 punti su 100	Da 0 a 10 punti su 100
Sottocriteri a titolo esemplificativo e	non esaustivo		<u>, </u>
Coerenza e rispondenza rispetto alla strategia del Programma Regionale e dell'obiettivo specifico Coerenza e rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'avviso Coerenza e rispondenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e delle altre principali strategie europee e nazionali Coerenza e rispondenza con Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Coerenza e rispondenza con le principali strategie regionali per l'inclusione sociale Qualità e completezza	Coerenza della proposta agli obiettivi orientativi, formativi e occupazionali attesi Coerenza della proposta agli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo previsti e individuati Coerenza dell'articolazione progettuale e delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi; Qualità della proposta in termini di modelli di intervento per garantire flessibilità delle soluzioni in funzione delle esigenze di personalizzazione Qualità e adeguatezza del modello di intervento, delle modalità	Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità: capacità di contrastare disparità di accesso, garantire modelli e modalità di erogazione inclusivi e finalizzati a sostenere la conciliazione; Sviluppo sostenibile: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale; Sviluppo territoriale: rispondenza agli obiettivi di	Il criterio è applicabile unicamente per le operazioni a costi reali rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo

dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) di un sistema produttivo, con particolare riferimento all'economia sociale e al terzo settore, e/o di un territorio che sottostanno alla proposta progettuale; Qualità e completezza dei bisogni complessivi e sulla domanda di servizi integrati, dei potenziali destinatari, e sulle loro condizioni individuali e sociali; Adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione la rete dei servizi competenti e con le imprese profit e no profit e con altri eventuali partner;	organizzative, delle modalità di informazione e delle procedure per l'accesso alle opportunità funzionale alla effettiva attuazione dei principi orizzontali (parità contrasto, alle discriminazioni, diritti fondamentali etc.) Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e delle procedure di selezione di partecipanti Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa	riduzione dei gap territoriali e di sostegno alle politiche di sviluppo territoriali Innovazione sociale: intesa come capacità di formare competenze anche trasversali funzionali a sostenere processi di innovazione sociale	

Priorità 4 – Occupazione giovanile

Criteri			
Finalizzazione e rispondenza	Qualità	Rispondenza alle priorità	Economicità
Da 30 a 60 punti su 100	Da 30 a 45 punti su 100	Da 15 a 35 punti su 100	Da 0 a 15 punti su 100
Sottocriteri a titolo esemplificativo e non	esaustivo		
Coerenza e rispondenza rispetto alla strategia del Programma Regionale e dell'obiettivo specifico Coerenza e rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'avviso Coerenza e rispondenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e delle altre principali strategie europee, nazionali e regionali Coerenza e rispondenza con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con particolare attenzione al contrasto alla dispersione scolastica e al fenomeno dei NEET Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e	Coerenza della proposta agli obiettivi orientativi, formativi e occupazionali attesi Coerenza dell'articolazione progettuale e delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi; Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative Qualità e adeguatezza del modello di intervento, delle modalità organizzative, delle modalità di informazione e delle procedure per l'accesso alle opportunità funzionale alla effettiva attuazione dei principi orizzontali (parità	Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità: capacità di contrastare disparità di accesso, garantire modelli e modalità di erogazione inclusivi e finalizzati a sostenere la conciliazione; Sviluppo sostenibile: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale: capacità di formare trasversalmente competenze e comportamenti funzionali ai processi di transizione digitale; Sviluppo territoriale: rispondenza agli obiettivi di	Il criterio è applicabile unicamente per le operazioni a costi reali rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo

quantitativa) di un sistema produttivo e/o di un territorio che sottostanno alla proposta progettuale; Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari;	contrasto, alle discriminazioni, diritti fondamentali etc.) Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e delle procedure di selezione di partecipanti Adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione della iniziativa	riduzione dei gap territoriali e di sostegno alle politiche di sviluppo territoriali;	
--	--	---	--

Di seguito per ciascuna Priorità si specificano i sottocriteri che trovano applicazione alle procedure di avviso pubblico di chiamata per la selezione e il finanziamento di azioni e interventi di sistema intesi come interventi volti a qualificare e rafforzare il sistema dei soggetti che a titolo diverso intervengono nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, attuazione e valutazione.

Criteri			
Finalizzazione e rispondenza	Qualità	Rispondenza alle priorità	Economicità
Da 30 a 45 punti su 100	Da 30 a 45 punti su 100	Da 15 a 35 punti su 100	Da 0 a 15 punti su 100
Sottocriteri a titolo esemplificativo e non	esaustivo		
Coerenza e rispondenza con strategia del Programma Regionale e dell'obiettivo specifico Coerenza e rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'avviso Coerenza e rispondenza con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e delle altre principali strategie europee, nazionali e regionali Coerenza e rispondenza con la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Efficacia potenziale in relazione al quadro di policy europeo, nazionale e regionale di riferimento e agli	Completezza del quadro logico di progetto valutata in termini di coerenza interna tra l'identificazione dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite la strategia sottesa alla proposta progettuale; Qualità dei modelli, approcci e metodologie di attuazione delle azioni; Qualità e adeguatezza della proposta in termini di risultati attesi funzionali alla effettiva attuazione dei principi orizzontali (parità contrasto, alle discriminazioni, diritti	Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità: impatti attesi sul sistema per contrastare disparità di accesso, e promuovere modelli e modalità di erogazione inclusivi e finalizzati a sostenere la conciliazione; Sviluppo sostenibile: impatti attesi sul sistema per promuovere e accompagnare i processi di transizione ecologica; Transizione digitale: impatti attesi sul sistema per promuovere e accompagnare i processi di transizione digitale; Sviluppo territoriale: impatti attesi sul sistema per promuovere	Il criterio è applicabile unicamente per le operazioni a costi reali rapporto tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale rapporto costi-benefici in relazione alla congruità e coerenza delle voci di preventivo

obiettivi specifici e le strategie alla base del PR	Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative Sviluppo e valorizzazione di sinergie territoriali tese a rafforzare le relazioni con gli stakeholders di riferimento e l'integrazione della proposta con altre iniziative territoriali e con altre fonti di finanziamento; Trasferibilità dell'intervento in termini di replicabilità in altri contesti settoriali/territoriali; Impatti diretti e indiretti attesi e sostenibilità Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative	e accompagnare strategie di riduzione dei gap territoriali e di sostegno alle politiche di sviluppo territoriali; Innovazione sociale: impatti attesi sul sistema per promuovere, accompagnare e sostenere processi di innovazione sociale	
---	--	--	--

2.2.3 Avviso pubblico di chiamata la selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta;

La selezione dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sarà attuata attraverso avvisi per la selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta di qualifiche professionali.

Gli Avvisi pubblici di chiamata per la selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta definiscono:

- i soggetti ammessi alla candidatura
- la tipologia e le specifiche dell'offerta formativa

Tale procedura trova applicazione all'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e potrà trovare attuazione nel caso in cui l'obiettivo sia dare stabilità all'offerta, permettere la più ampia diffusione delle opportunità ai potenziali destinatari anche in una prospettiva di medio periodo. Il particolare per i percorsi di IeFP tale modalità permette ai giovani la conoscenza dell'offerta di percorsi di IeFP anche durante gli ultimi due anni dei propri percorsi di istruzione rendendo possibile un adeguato orientamento alle scelte formative successive.

Le procedure di selezione dei soggetti attuatori indicano le caratteristiche dei percorsi che si intende finanziare, disciplinando le condizioni per la candidatura dei soggetti e le modalità di successivo finanziamento delle operazioni.

In esito alle procedure l'amministrazione valida i soggetti attuatori per l'attuazione della potenziale offerta formativa prevedendo che il finanziamento dell'attività sia subordinato alla effettiva domanda di accesso dei giovani all'offerta.

Al fine di garantire adeguate azioni di orientamento e di informazione ai potenziali destinatari le procedure di selezione hanno una validità di norma triennale.

Gli avvisi per la selezione individuano, oltre ai requisiti dei soggetti ammissibili, le caratteristiche dell'offerta in termini di tipologia formativa, titoli e certificazioni rilasciate in esito e prevede che ciascun soggetto candidi l'offerta, comprensiva di tutte le specifiche, con riferimento alle singole sedi territoriali in cui si impegna alla realizzazione con l'indicazione dell'anno formativo di riferimento.

La valutazione dei soggetti e della relativa offerta è condotta in applicazione dei seguenti criteri e sottocriteri:

- 1. Adeguatezza e qualità delle risorse professionali:
- Risorse professionali per la didattica;
- Risorse professionali di supporto;
- Risorse professionali per l'accoglienza, il tutoraggio, l'orientamento;
- Risorse professionali per l'integrazione dei giovani disabili o bisogni educativi speciali;
- 2. Adeguatezza delle risorse logistiche, strumentali e laboratoriali:
- Servizi per l'accesso alle sedi;
- Servizi di supporto (servizi ristorativi);
- Spazi ricreativi e di socializzazione;

- Risorse strumentali (laboratori) con riferimento all'offerta;
- 3. Adeguatezza e qualità delle reti di collaborazione e partenariati:
- Rapporti strutturati con il sistema produttivo;
- Rapporti strutturati con i servizi per il lavoro;
- Rapporti di collaborazione strutturata con il sistema scolastico;
- Reti di collaborazione con i servizi territoriali;
- 4. Coerenza e ampiezza delle esperienze formative:
- Area professionale e qualifiche di riferimento
- Caratteristiche dei potenziali destinatari

A seguito della avvenuta selezione il soggetto attuatore si impegna a presentare annualmente all'amministrazione la proposta progettuale con riferimento alle qualifiche professionali e sedi territoriali di realizzazione.

Tali proposte sono oggetto di validazione/non validazione a seguito della verifica di coerenza rispetto a quanto previsto dal Sistema Regionale delle qualifiche e al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze.

La Regione Emilia-Romagna si riserva inoltre di utilizzare tale procedura anche in altri casi caratterizzati da analoghe modalità di programmazione e attuazione.

2.2.4 Avviso pubblico per il finanziamento della domanda individuale da parte di imprese e persone (es start up, incentivi all'assunzione ecc.)

In questo ambito i criteri di selezione sono definiti in funzione delle condizioni oggettive del singolo richiedente.

Con riferimento alla domanda individuale da parte delle persone, i criteri sono definiti dalle singole procedure tenuto conto delle finalità e dei risultati attesi degli interventi sui potenziali destinatari così come specificati negli avvisi pubblici.

Posto quanto sopra, a titolo esemplificativo i criteri potranno essere definiti con riferimento a:

- condizione occupazionale;
- tipologia contrattuale;
- livello di scolarità;
- titoli di studio e votazioni conseguite;

Potranno essere introdotti quali criteri aggiuntivi età anagrafica, genere, condizione ISEE, ecc..

Inoltre, tali criteri potranno essere affiancati da criteri specifici di coerenza tra le caratteristiche dei destinatari e le specificità dell'offerta per la quale si richiede un contributo per l'accesso.

Nel caso di avvisi a scadenza le procedure di istruttoria e valutazione si concludono con l'approvazione di graduatorie per punteggio che permettono il finanziamento della domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potranno inoltre essere approvate graduatorie a scorrimento per permettere il finanziamento delle domande in caso di revoca o rinuncia delle domande approvate e finanziate.

Le procedure di assegnazione alle persone potranno prevedere un accesso ad un'offerta contenuta in cataloghi.

Le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla costituzione di cataloghi contengono la definizione delle caratteristiche di ammissibilità dei soggetti attuatori e delle caratteristiche di ammissibilità e validazione dell'offerta formativa.

Le procedure definiscono i criteri di selezione dell'offerta che, di norma, sono applicati nelle procedure di istruttoria che in esito non prevedono la costituzione di graduatorie ma la sola validazione/non validazione delle proposte.

I criteri di ammissibilità delle proposte ai Cataloghi sono finalizzate alla verifica di coerenza delle stesse con le specifiche contenute nell'avviso, in termini ad esempio di durata, tipologia dell'offerta, tipologia di qualifiche.

Tali cataloghi potranno essere oggetto di successivo aggiornamento e integrazione.

La Regione ricorre a procedure a sportello in tutti i casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo alla domanda individuale. Nel caso di procedure a sportello l'avviso individua i requisiti di ammissibilità e approvabilità delle domande. Le procedure di istruttoria e verifica dell'approvabilità sono attivate e effettuate in modo continuativo sulle domande pervenute entro la data di termine prevista dall'avviso, e l'approvazione e il finanziamento è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie e pertanto fino all'esaurimento delle stesse.

Con riferimento alla domanda individuale da parte delle imprese, i criteri sono definiti dalle singole procedure tenuto conto delle finalità e dei risultati attesi degli interventi sulle imprese nonché, come nel caso degli incentivi all'assunzione, delle caratteristiche dei lavoratori così come specificati negli avvisi pubblici.

Posto quanto sopra, a titolo esemplificativo i criteri potranno essere definiti con riferimento a:

- tipologia di impresa;
- settore produttivo;
- area territoriale.

Nel caso di incentivi all'assunzione a tali elementi sono associati le specifiche rispetto alle condizioni per l'ammissione dell'incentivo: condizione di svantaggio, età anagrafica, genere...

2.2.5 Affidamento ad enti locali per servizi nella competenza degli stessi e a soggetti pubblici

Le azioni dovranno rispondere ai criteri di ammissibilità formale e sostanziale previsti per gli obiettivi specifici di riferimento.

I criteri di selezione dovranno verificare i seguenti aspetti:

- Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento
- Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)
- Capacità di cooperazione e coinvolgimento di altri attori interessati a livello territoriale/regionale
- Capacità di integrazione con altri fondi e/o programmi regionali, nazionali ed europei
- Capacità di coinvolgimento dell'utenza

Nel caso di finanziamento di Operazioni finalizzate a rendere disponibili determinati e specifici servizi alle persone e alle famiglie predeterminati, come nel caso di servizi di nido, le cui specifiche e standard sono definite da disposizioni regionali si farà ricorso a procedura non competitiva tramite avviso pubblico rivolta ai Comune/o agli Ambiti distrettuali anche nell'ottica del rafforzamento dell'integrazione delle politiche, delle risorse e misure nazionali, regionali e locali, che concorrono, in modo complementare, al perseguimento degli obiettivi di coesione sociale in favore dei cittadini.

Per la quantificazione delle risorse ai soggetti beneficiari potranno essere utilizzati degli indicatori di tipo demografico e/o relativi alle condizioni di vulnerabilità economica e sociale dei territori di riferimento.

Gli affidamenti potranno prevedere anche il ricorso agli accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni, idonei allo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto della normativa europea e nazionale (art. 15 della Legge n. 241/90), così come, per i pertinenti interventi, il ricorso alle procedure del Codice del Terzo Settore, al fine di valorizzare la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

2.2.6 Affidamenti in house e ad aziende/agenzie europee, nazionali e regionali per servizi nella competenza degli stessi;

La Regione potrà procedere ad affidamenti diretti a soggetti secondo quanto previsto dalla pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

Le operazioni previste dal PR FSE+ possono essere selezionate e attuate dalla Regione direttamente, anche tramite gli enti del sistema regionale, o attraverso soggetti individuati a svolgere determinati compiti/attività di rilievo europeo e nazionale, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi/convenzioni/protocolli di intesa, comunque sulla base di principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento (Codice dei Contratti e Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).

2.2.7 Affidamento di incarichi professionali

Tale procedure è finalizzata, nel rispetto della normativa vigente, alla selezione di professionalità necessarie alla attuazione, nelle diverse fasi, di quanto previsto dal Programma Operativo.

L'istruttoria delle candidature avviene attraverso una procedura comparativa ovvero tramite valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti, mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi, quali:

- qualificazione culturale e professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso massimo proposto;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico (es.: grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati presso l'Ente; conoscenza dei principi di contabilità, organizzazione dell'Ente, competenze relazionali).

2.2.8 Contributo del PR FSE+ alle strategie di sviluppo territoriali (art. 29 del Regolamento (UE) 1060/2021)

In un'ottica di promozione di sinergie con altri fondi e di territorializzazione delle politiche, il Programma FSE+ 2021-2027 intende concorrere, in modo complementare e integrato con il PR FESR 2021-2027, all'attuazione delle strategie per le aree urbane e i sistemi territoriali intermedi e alle aree e i territori più fragili e periferici, compreso l'intero territorio appenninico.

Con riferimento a tali strategie che, per la Regione Emilia-Romagna, hanno assunto la denominazione di ATUSS – Agende Urbane per lo Sviluppo Sostenibile per le aree urbane individuate e di STAMI – Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne, includendo i territori puntualmente individuati con DGR. n. 512 del 4/4/2022, il presente documento propone di seguito i criteri che saranno utilizzati per la valutazione delle strategie stesse.

Per l'implementazione delle Strategie Territoriali a cura del FSE+, come previsto dal Documento Strategico

Regionale, il Programma FSE+ contribuisce a dare attuazione, attraverso lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), alle Strategie di Sviluppo Territoriale previste ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 1060/2021 per le aree urbane e le aree interne e montane.

Per la selezione delle operazioni FSE+ previste nelle strategie si farà ricorso ai criteri di selezione del Programma così come definiti nel presente documento per gli obiettivi specifici di riferimento, secondo modalità che saranno ulteriormente specificate negli ITI.

Criteri per la valutazione delle Strategie Territoriali ATUSS e STAMI			
Criteri di	Criteri di		
ammissibilità sostanziale	valutazione		
Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi del PR Completezza della strategia ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060 Coerenza con il Documento Strategico Regionale Coerenza con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 4/4/2022 Coerenza con il Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna	Qualità della strategia proposta in termini di chiarezza, strategicità e visione di sviluppo del territorio di riferimento Coerenza interna della strategia e rilevanza del sistema di obiettivi rispetto alle sfide dell'attrattività dei territori e della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico, del contrasto alle disuguaglianze Capacità di integrazione e complementarità con altri fondi e/o programmi regionali, nazionali e comunitari		
Coerenza con la Strategia 2030 Emilia-Romagna Coerenza con la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Centralità dei processi partecipativi nell'elaborazione e nell'attuazione della Strategia Capacità della strategia proposta di contribuire alla neutralità carbonica		